



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

VS RATTI DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24/04/2009

=====

ALLI' 24/04/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COFFOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Sicilia	"
COSTA	Silvia	"	SCALFA	Francesco	"
DALFA	Francesco	"	TRALDI	Alessandro	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHELA	Daniela	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

*****OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - DE CARLO - MANCINI

DELIBERAZIONE N. 268

Oggetto:

Attività operativa e di vigilanza sugli enti che erogano prestazioni di assistenza sanitaria.



268 24 APR. 2009

OGGETTO: attività ispettiva e di vigilanza sugli enti che erogano prestazioni di assistenza sanitaria.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Vice Presidente della Regione Lazio, ai sensi del decreto T0052 del 13 febbraio 2009;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni;


VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il D.P.C.M. 29 settembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" ed in particolare quanto previsto in tema di controlli sull'attività sanitaria svolta dalle strutture che erogano servizi e prestazioni per il servizio sanitario;

- art. 2, comma 2, che attribuisce alle regioni, tra l'altro, "*le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie*";
- art. 2, comma 2 sexies, ove, alla lett. e), si precisa che la regione disciplina "*le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima, sulle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalità di partecipazione della Conferenza dei sindaci*";
- art. 4, comma 1 quinquies, che disciplina i poteri di controllo della Regione nei confronti delle aziende ospedaliere;
- art. 8 octies ove, il comma 1, attribuisce alla regione e alle aziende unità sanitarie locali l'attivazione di "*un sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati nonché sulla qualità della assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese*" e, il comma 3, specifica che spetta alla Regione determinare le regole per l'esercizio della funzione di controllo esterno, gli obblighi informativi delle strutture accreditate e le relative modalità di verifica, l'organizzazione delle verifiche sui comportamenti delle singole strutture;
- Art. 10, comma 2, ove è sancito che "*Le regioni, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 8, comma 4, e avvalendosi dei propri servizi ispettivi,*



268 24 APR. 2009 

verificano il rispetto delle disposizioni in materia di requisiti minimi e classificazione delle strutture erogatrici, con particolare riguardo alla introduzione ed utilizzazione di sistemi di sorveglianza e di strumenti e metodologie per la verifica di qualità dei servizi e delle prestazioni".

VISTO l'art. 48 della legge regionale 8 settembre 1983 n. 58 "Disposizioni in materia di finanziamento, programmazione, gestione e controllo delle attività delle unità sanitarie locali", istitutivo del "Servizio ispettivo" di competenza della Regione;

VISTA la legge regionale 16 giugno 1994 n. 18 "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2003 n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 26 gennaio 2007 n. 2 "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni";

VISTA la propria deliberazione del 6 marzo 2007 n. 149, concernente "Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di rientro "";

CONSIDERATO che in un sistema sanitario che intenda garantire al cittadino elevati livelli di qualità e sicurezza nell'erogazione delle prestazioni, i controlli assumono un ruolo determinante ai fini dell'adozione di procedure e meccanismi di adeguamento agli standard regionali, di prevenzione dell'errore e di deterrenza dall'inappropriatezza;

ATTESO che nella Regione Lazio è stato strutturato un sistema di controlli esterni che prevede una stretta integrazione funzionale con Laziosanità ASP, di cui alla propria deliberazione del 14 novembre 2003 n. 1178 e s.m.i.;

PRESO ATTO che la Commissione Ispettiva regionale sanitaria per il controllo e vigilanza sugli enti che erogano prestazioni di assistenza sanitaria di cui alla propria deliberazione del 7 novembre 2008 n. 817 non è ancora operativa;

TENUTO CONTO che l'organizzazione regionale prevede un ufficio denominato "Controlli, vigilanza e ispezione", afferente all'Area giuridico normativa con le seguenti funzioni: *"svolge attività di monitoraggio, verifica e vigilanza, con funzione anche*



ispettiva, per tutte le questioni, situazioni, reclami, disfunzioni e problemi connessi ai compiti, alle funzioni ed attività del SS anche in collaborazione con gli uffici ispettivi delle AS", solo parzialmente operativo;

CONSIDERATO che il ruolo strategico dei controlli, quale strumento di miglioramento continuo della qualità, efficienza ed efficacia del servizio sanitario, rende insufficiente sia la tipologia della struttura come sopra individuata, nonché non esaustive le funzioni ad essa affidate;

RITENUTO, pertanto, necessario istituire, inserendola all'interno di una delle Direzioni regionali competenti in materia di sanità, una specifica Struttura alla quale, integrando e raccordando le attività già attribuite a Laziosanità-ASP con la succitata D.G.R. n. 1178/2003 e s.m.i. affidare:

- funzioni ispettive sull'idoneità del personale sanitario e sulla permanenza dei requisiti di cui alla normativa vigente in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali, da esercitare sui soggetti privati che erogano prestazioni per il SSR, in collaborazione con le Aziende USL, ovvero direttamente, verificando, altresì, le metodologie e gli strumenti di controllo utilizzati da queste ultime anche sulle correlate attività amministrativo-contabili;
- funzioni ispettive su ulteriori materie ed ambiti di attività delle Aziende Sanitarie, da attivare sulla base del Piano Annuale dell'Attività Ispettiva (PAAI) di cui al successivo capoverso;

TENUTO CONTO che la programmazione dell'attività ispettiva e di vigilanza, come sopra esplicitata, risulta essere propedeutica allo svolgimento delle suddette attività, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità, adotta il Piano Annuale dell'Attività Ispettiva (PAAI), predisposto dalla suddetta Struttura, entro il primo trimestre dell'anno di riferimento e che potrà essere modificato nel corso dell'anno a seguito del verificarsi di situazioni di carattere eccezionale. Il PAAI, individua le aree prioritarie di intervento che dovranno formare oggetto dell'attività ispettiva e di vigilanza attuate dalla Struttura Ispettiva regionale nei confronti dei soggetti controllati. In relazione agli obiettivi individuati, la Struttura Ispettiva dovrà approntare, di concerto con le Direzioni Regionali competenti per materia, appositi strumenti di rilevazione, idonei a rappresentare i fenomeni oggetto delle indagini, in maniera organica ed esauriente;

RITENUTO opportuno prevedere che la Struttura ispettiva, oltre all'attività ordinaria, come sopra rappresentata, in casi di particolare gravità ed urgenza possa svolgere un'attività ispettiva straordinaria, tanto di propria iniziativa quanto su segnalazione formale di soggetti istituzionalmente qualificati;

CONSIDERATO che l'attività ispettiva ordinaria e straordinaria, di cui ai precedenti capoversi, si dovrà concludere con apposite relazioni sottoscritte dal responsabile della Struttura Ispettiva, da trasmettere all'Assessore titolare delle deleghe in materia di



sanità per la conseguente attivazione delle strutture competenti nella relativa materia, nonché, eventualmente, ai soggetti richiedenti per le valutazioni di competenza;

RILEVATO, inoltre, che l'ampiezza dell'ambito operativo come sopra individuato, rende necessario che all'interno della struttura in argomento siano presenti non meno di sette unità di personale compreso il dirigente della stessa, con professionalità diversificate e con competenze in materia igienico-sanitaria, giuridica, economica, amministrativa;

RITENUTO, inoltre, opportuno prevedere, sin da ora, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di personale, che la suddetta Struttura Ispettiva potrà avvalersi, anche temporaneamente, di specifici professionisti in servizio presso altri uffici regionali o presso altri Enti pubblici dipendenti o collegati all'amministrazione regionale (ARPA e ASP), nonché presso le Aziende sanitarie, che dovranno mettere a disposizione il personale di volta in volta richiesto dalla suddetta struttura;

RILEVATA la necessità di dare mandato all'istituenda Struttura di predisporre, entro 60 giorni dalla sua attivazione operativa, la proposta del Piano Annuale dell'Attività Ispettiva per l'anno 2009, nonché, di approntare tutti i provvedimenti organizzativi e regolamentari, anche di indirizzo alle Aziende sanitarie, per rendere operativo il sistema di controlli attivati con il presente provvedimento;

RITENUTO, altresì, necessario rinviare ad altro provvedimento, nel rispetto di quanto stabilito con la presente deliberazione, l'istituzione della Struttura in argomento inserendola in una delle Direzioni regionali competenti in materia di sanità, approntando le modifiche regolamentari conseguenti;

PRECISATO che il presente atto non introduce modifiche alle competenze ordinarie delle Aziende USL nelle specifiche materie;

RITENUTO, altresì, opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, revocare la propria D.G.R. n. 817/2008;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto alle procedure di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano:

1. di prevedere l'istituzione, all'interno di una delle Direzioni regionali competenti in materia di sanità, di una specifica Struttura alla quale, integrando e raccordando le



268 24 APR. 2009 JS

attività già attribuite a Laziosanità-ASP con la succitata D.G.R. n. 1178/2003 e s.m.i., affidare:

- funzioni ispettive sull' idoneità del personale sanitario e sulla permanenza dei requisiti di cui alla normativa vigente in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali, da esercitare sui soggetti privati che erogano prestazioni per il SSR, in collaborazione con le aziende USL, ovvero direttamente, e verificando, altresì, le metodologie e gli strumenti di controllo utilizzati da queste ultime anche sulle correlate attività amministrativo-contabili;
 - funzioni ispettive su ulteriori materie ed ambiti di attività delle Aziende Sanitarie, da attivare sulla base del Piano Annuale dell'Attività Ispettiva (PAAI);
2. di stabilire che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità, adotta il Piano Annuale dell'Attività Ispettiva (PAAI), predisposto dalla suddetta Struttura, entro il primo trimestre dell'anno di riferimento e che potrà essere modificato nel corso dell'anno a seguito del verificarsi di situazioni di carattere eccezionale. Il PAAI, individua le aree prioritarie di intervento che dovranno formare oggetto dell'attività ispettiva e di vigilanza attuate dalla Struttura Ispettiva regionale nei confronti dei soggetti controllati. In relazione agli obiettivi individuati, la Struttura Ispettiva dovrà approntare, di concerto con le Direzioni Regionali competenti per materia, appositi strumenti di rilevazione, idonei a rappresentare i fenomeni oggetto delle indagini, in maniera organica ed esauriente;
3. di stabilire, altresì, che:
- la Struttura Ispettiva, oltre all'attività ordinaria, come sopra rappresentata, in casi di particolare gravità ed urgenza possa svolgere anche un'attività ispettiva straordinaria, tanto di propria iniziativa quanto su segnalazione formale di soggetti istituzionalmente qualificati. L'attività ispettiva ordinaria e straordinaria si dovrà concludere con apposite relazioni sottoscritte dal responsabile della Struttura Ispettiva da trasmettere all'Assessore titolare delle deleghe in materia di sanità per la conseguente attivazione delle strutture competenti nella relativa materia, nonché, eventualmente, ai soggetti richiedenti per le valutazioni di competenza;
 - l'ampiezza dell'ambito operativo come sopra individuato, rende necessario che all'interno della struttura in argomento siano presenti non meno di sette unità di personale compreso il dirigente della stessa, con professionalità diversificate e con competenze in materia igienico-sanitaria, giuridica, economica, amministrativa;
 - in deroga a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di personale, che la suddetta Struttura Ispettiva potrà avvalersi, anche temporaneamente, di specifici professionisti in servizio presso altri uffici regionali o presso altri Enti pubblici dipendenti o collegati all'amministrazione regionale (ARPA e



268 24 APR. 2009 *PS*

ASP), nonché, presso le Aziende sanitarie, che dovranno mettere a disposizione il personale di volta in volta richiesto dalla suddetta struttura;

4. di dare mandato all'istituenda Struttura di predisporre, entro 60 giorni dalla sua attivazione operativa, la proposta del Piano Annuale dell'Attività Ispettiva per l'anno 2009, nonché, di approntare tutti i provvedimenti organizzativi e regolamentari, anche di indirizzo alle Aziende sanitarie, per rendere operativo il sistema di controlli attivati con il presente provvedimento;
5. di rinviare ad altro provvedimento, nel rispetto di quanto stabilito con la presente deliberazione, l'istituzione della Struttura inserendola in una delle Direzioni regionali competenti in materia di sanità e approntando le modifiche regolamentari conseguenti;
6. di revocare la propria deliberazione n. 817/2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 29 APR. 2009

